

COMUNE DI GIGNESE

PROVINCIA DI VERBANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2021.

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
ART. 1 Oggetto del regolamento	4
ART. 2 Classificazione del Comune	4
ART. 3 Centro abitato	4
ART. 4 Suddivisione del territorio in zone.....	4
ART. 5 Presupposto del canone	4
ART. 6 Soggetti passivi.....	5
ART. 7 Le tariffe	5
ART. 8 Funzionario responsabile del canone.....	6
TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
CAPO I – TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	6
ART. 9 Tipologie di impianti pubblicitari.....	6
ART. 10 Limitazioni e divieti.....	7
ART. 11 Limitazioni per la pubblicità lungo le strade	8
CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	8
ART. 12 Autorizzazioni	8
ART. 13 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	8
ART. 14 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	9
ART. 15 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione	9
ART. 16 Revoca dell'autorizzazione e anticipata rimozione	10
ART. 17 Decadenza dell'autorizzazione	10
ART. 18 Rinnovo dell'autorizzazione.....	11
ART. 19 Dichiarazione di esposizione/diffusione messaggio pubblicitario.....	11
CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE.....	12
ART. 20 Modalità di applicazione del canone	12
ART. 21 Riduzioni del canone	13
ART. 22 Esenzioni dal canone	14
ART. 23 Cumulabilità delle riduzioni/maggiorazioni	14
CAPO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
ART. 24 Gestione del servizio delle pubbliche affissioni	14
ART. 25 Impianti pubbliche affissioni	15
ART. 26 Modalità di espletamento del servizio	15
ART. 27 Affissioni abusive	16
ART. 28 Diritto sulle pubbliche affissioni	16
ART. 29 Riduzioni del diritto.....	17
ART. 30 Esenzione dal diritto	17
TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17
CAPO I – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	17

ART. 31	Tipologie di occupazione.....	17
ART. 32	Esclusioni oggettive.....	18
ART. 33	Disposizioni per particolari tipologie di occupazione	18
ART. 34	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	18
ART. 35	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione FACOLTATIVO	19
ART. 36	Esentati nel passato.....	19
CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI..		19
ART. 37	Concessioni o autorizzazioni	19
ART. 38	Procedimento di rilascio della concessione/autorizzazione.....	20
ART. 39	Manomissione suolo pubblico	21
ART. 40	Occupazioni abusive.....	21
ART. 41	Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione	21
ART. 42	Durata delle concessioni	21
ART. 43	Rinnovo della concessione	21
ART. 44	Decadenza o estinzione della concessione/autorizzazione	22
ART. 45	Revoca, modifica e sospensione delle concessioni.....	22
ART. 46	Rinuncia all'occupazione	22
ART. 47	Dichiarazione di occupazione.....	22
CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE.....		23
ART. 48	Base imponibile	23
ART. 49	Applicazione del canone.....	23
ART. 50	Riduzioni del canone	24
ART. 51	Esenzioni dal canone	25
CAPO IV – CANONE MERCATALE		25
ART. 52	Disposizioni generali	25
ART. 53	Applicazione del canone.....	25
ART. 54	Occupazioni abusive.....	25
ART. 55	Modalità di applicazione del canone mercatale.....	26
TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL CANONE		26
ART. 56	Versamento del canone.....	26
ART. 57	Rimborsi	27
ART. 58	Accertamento e riscossione	27
ART. 59	Contenzioso	28
ART. 60	Trattamento dei dati personali	28
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		28
ART. 61	Norme transitorie.....	28
ART. 62	Norme finali.....	28

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** (detto “**canone**”) di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) Il presente Regolamento disciplina, inoltre, il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate** (detto “**canone mercatale**”) di cui all'articolo 1, commi da 837 a 843 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 3) Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 4) Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

ART. 2 Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune di Gignese alla data del 31.12.2020 pari a 1087 abitanti.

ART. 3 Centro abitato

- 1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30/01/1995.

ART. 4 Suddivisione del territorio in zone

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in due zone come da elenco di classificazione delle aree pubbliche di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 03 del 30/01/1995.
- 2) Per le occupazioni ricadenti nella zona categoria 1 la tariffa è applicata nella misura intera, per le occupazioni ricadenti nella zona categoria 2 si applicano le tariffe del canone nella misura del 50%.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 5 Presupposto del canone

- 1) Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
- 3) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 6 Soggetti passivi

- 1) Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferently da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
- 5) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
- 6) In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

ART. 7 Le tariffe

- 1) Le tariffe del canone sono calcolate sulla base delle tariffe standard di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2) Le tariffe del canone mercatale sono calcolate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
- 3) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 4) La graduazione delle tariffe è stabilita sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari
 - c) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - d) durata dell'occupazione/diffusione del messaggio pubblicitario;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
 - g) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - h) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione/diffusione del messaggio pubblicitario.
- 5) La delibera per la fissazione dei coefficienti di graduazione di cui al comma 5 e delle tipologie tariffarie è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 6) Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/2019, per il canone mercatale l'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

ART. 8 Funzionario responsabile del canone

- 1) Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2) In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 9 Tipologie di impianti pubblicitari

- 1) Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2) Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda per la disciplina delle caratteristiche e delle dimensioni, sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) **INSEGNE DI ESERCIZIO:** si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, esposta presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contenga il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa.
 - b) **PREINSEGNE:** si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere monofacciale o bifacciale, luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

- d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
- f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6.
- g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli può essere effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno dei veicoli in genere, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (pubblicità ordinaria con veicoli) oppure per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio (pubblicità con veicoli dell'impresa).
- h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:** la pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- j) **PUBBLICITÀ VARIA:** si definisce pubblicità varia qualunque mezzo finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti, sia di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti; a titolo esemplificativo si comprendono:
 - la pubblicità con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini
 - la pubblicità con palloni frenati
 - la pubblicità in forma ambulante effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari
 - la pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

ART. 10 Limitazioni e divieti

- 1) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 2) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge del 29 giugno 1939, n. 1497;
- 3) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sulle chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nei quali sono inseriti.
- 4) Nelle località di cui al comma 2 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al comma 3 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici o di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- 5) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada, emanato con il D. Lgs. 30 del 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. del 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- 6) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui all'art 58

- 7) Per quanto riguarda le modalità di attuazione della pubblicità sonora e del volantinaggio si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento di Polizia Urbana

ART. 11 Limitazioni per la pubblicità lungo le strade

- 1) Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo le strade, all'esterno e all'interno del centro abitato, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, la Giunta Comunale può concedere deroghe alle distanze minime previste dal comma 4 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi immagini, simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l'area del cassonetto stesso. In caso di cartelli bifacciali, la superficie deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 12 Autorizzazioni

- 1) L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada su cui il mezzo è in vista;
- 2) Per il Comune di Gignese l'autorizzazione per la diffusione permanente o temporanea di messaggi pubblicitari è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tributi.
- 3) Il rilascio delle autorizzazioni per i mezzi pubblicitari installati **fuori dai centri abitati**, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dall'art. 13.
- 4) Il rilascio delle autorizzazioni per i mezzi pubblicitari installati **nei centri abitati** è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lsg. Del 30 aprile 1992, n. 185.
- 5) L'autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione
- 6) Chi intende succedere, a qualunque titolo, nell'autorizzazione deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

ART. 13 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) La domanda di autorizzazione per installazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 2) La domanda di autorizzazione per installazione di mezzi pubblicitari temporanea deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3) L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 1 e 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 4) La domanda di autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dell'esposizione pubblicitaria;
 - d) la dimensione del mezzo pubblicitario espressa in mq;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e di persone, con assunzione di ogni presente responsabilità;
 - g) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - h) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
- 5) Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
- 6) Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
 - d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
- 7) Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere alla installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 14 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1) Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità realizzate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2) Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui all'art. 58 del presente regolamento si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3) La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4) Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

ART. 15 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
- 2) Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
- 3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
 - 4) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi gli estremi della autorizzazione in questione.
 - 5) Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 - 6) La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 - 7) Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 - 8) Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 16 Revoca dell'autorizzazione e anticipata rimozione

- 1) Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
- 2) La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
- 3) L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
- 4) Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ART. 17 Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla data di rilascio ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
- 2) Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
- 3) Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
- 4) L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 18 Rinnovo, proroga, disdetta

- 1) Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti che non siano in contrasto con la normativa vigente in materia.
- 2) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 3) La semplice variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
- 4) La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
- 5) La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ART. 19 Dichiarazione di esposizione/diffusione messaggio pubblicitario

- 1) Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, ai fini del calcolo del canone.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 3) In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 4) In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 5) La richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'esposizione/diffusione del messaggio pubblicitario equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 6) Per le seguenti tipologie di esposizioni pubblicitarie è stabilita la presentazione di semplice dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dal comma 821 lettera e) dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
 - b) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
 - c) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del

veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

- d) Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- e) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- f) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 20 Modalità di applicazione del canone

- 1) Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali le superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 4) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 5) Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 6) È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 7) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 8) Per la pubblicità che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
- 9) Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
- 10) La tariffa base del canone per l'affissione, determinata secondo i criteri stabiliti dai commi precedenti, è maggiorata nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli del 50%;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli del 50%;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli 100%.
- 11) Per la **pubblicità effettuata all'esterno di veicoli** adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

- 12) Per la **pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa** il canone è dovuto, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ovvero al comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti. Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
- 13) Per la **pubblicità effettuata in luoghi pubblici con diapositive o proiezioni cinematografiche**, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è dovuto per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente stabilito dalla Giunta Comunale. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente periodo.
- 14) Per la **pubblicità effettuata da aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per il canone stabilito dalla Giunta Comunale.
- 15) Per la **pubblicità eseguita con palloni frenati** e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
- 16) Per la **pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini** o di altro materiale pubblicitario, anche con veicoli, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per il canone stabilito dalla Giunta Comunale.
- 17) Per la **pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori** e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard moltiplicata per il coefficiente stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 21 Riduzioni del canone

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari sono previste le seguenti riduzioni ai sensi dei commi 832 e 834 dell'art. 1 della L. 160/2019:
 - a) esposizioni realizzate da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro: riduzione 50%;
 - b) esposizioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive qualora l'esposizione sia effettuata per fini non economici: riduzione 50%;
 - c) esposizioni relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: riduzione 50%;
 - d) annunci mortuali riduzione del 50%;
 - e) esposizioni per l'attività edilizia riduzione del 50% se ricadenti in zona di categoria 2;
 - f) casi indicati alle lettere a), b) e c) con il patrocinio del Comune: riduzione 100%;
- 2) Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse a condizione che l'esposizione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3) Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nel caso in cui tali indicazioni siano associati a messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
- 4) I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
- 5) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando

ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART. 22 Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone, oltre a quelle indicate dal comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019, le seguenti tipologie di esposizione pubblicitaria:
 - a) esposizione pubblicitaria di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - b) le esposizioni pubblicitarie realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - d) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - e) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di Tributi;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- 2) Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
- 3) Ai fini dell'esenzione di cui al comma 833 lettera i) dell'art. 1 della L. 160/2019 (insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro) i soggetti devono presentare in visione all'ufficio comunale idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

ART. 23 Cumulabilità delle riduzioni/maggiorazioni

- 1) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

CAPO IV – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Gignese costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2) Il Comune assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque priva di rilevanza economica di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
- 3) I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 29 e 30 del presente regolamento.
- 4) La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al comma 3 deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
- 5) I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 6) I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 25 comma 6, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

- 7) La superficie degli spazi può essere rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale qualora si verificano ricorrenti insufficienze di spazio.

ART. 25 Impianti pubbliche affissioni

- 1) Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti i manufatti di proprietà del Comune collocati su aree pubbliche o immobili privati che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni.
- 2) Tutti gli impianti consentono l'affissione di manifesti aventi dimensioni pari o multiple di cm 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
- 3) Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.
- 4) Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale: 15%;
 - b) Per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica: 15%;
 - c) Per le affissioni di natura commerciale: 70%;Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
- 5) Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
- 6) Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione del canone sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

ART. 26 Modalità di espletamento del servizio

- 1) Per l'affissione, il soggetto interessato è tenuto a rivolgersi all'Ufficio Tributi o all'impresa affidataria del servizio in caso di esternalizzazione. L'affissione s'intende prenotata nel momento in cui perviene all'ufficio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
- 2) Le commissioni sono iscritte in apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di presentazione e costantemente aggiornato. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
- 3) Nell'ufficio sono inoltre esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
- 4) I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio, nell'orario di apertura e a cura del committente, almeno due giorni prima di quello nel quale l'affissione deve avere inizio.
- 5) I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
- 6) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 7) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 8) Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
- 9) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 10) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

- 11) Nei casi di cui ai precedenti commi 9 e 10, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni del ricevimento dall'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 12) Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone, entro 30 giorni, il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
- 13) In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni l'ufficio comunale può effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- 14) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 15) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

ART. 27 Affissioni abusive

- 1) Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2) Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3) Le affissioni abusive sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 58 del presente regolamento
- 4) Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva possa continuare a restare esposta, con applicazione delle sanzioni e indennità di cui all'art. 58 del presente regolamento

ART. 28 Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone secondo la tariffa giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, moltiplicato per il coefficiente stabilito dalla Giunta Comunale e applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale.
- 2) Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, per periodi di esposizione di dieci giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
- 3) Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al precedente comma è maggiorato al 50 per cento.
- 4) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- 5) Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 6) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

ART. 29 Riduzioni del diritto

- 1) Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, purché non contenenti sponsor pubblicitari;
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2) I requisiti soggettivi previsti dal presente articolo sono accertati con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.
- 3) Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano ai diritti d'urgenza stabiliti dall'art. 28 comma 4 del presente regolamento.

ART. 30 Esenzione dal diritto

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) Le affissioni realizzate direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguarda le attività istituzionali del Comune stesso nell'ambito del proprio territorio;
 - b) le affissioni realizzate per eventi e manifestazioni patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2) Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita, è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per l'effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 3) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

ART. 31 Tipologie di occupazione

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone si considerano occupazioni delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
 - e) passi e accessi carrabili
 - f) ponteggi, steccati e simili
 - g) cartelli pubblicitari e simili
 - h) aree per spettacoli viaggianti

- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
 - k) tende, tendoni ecc.
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.
- 2) Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
- a) sono **permanent**i le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporane**e le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno
- 3) Si considerano inoltre occupazioni d'urgenza quelle necessarie per cause di forza maggiore o motivi d'urgenza, eccezionali e imprevedibili, di rilevante interesse pubblico o necessarie per l'esecuzione di lavori che non possono essere rimandati nel tempo.
- 4) Le occupazioni di qualsiasi natura non devono intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici ed edifici pubblici ed privati.

ART. 32 Esclusioni oggettive

- 1) Sono escluse dall'applicazione del canone:
- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio provinciale e statale;
 - b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile (es. gronde, pluviali, decorazione di facciate);
 - c) le occupazioni con semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
 - d) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata (ai sensi del comma 821 lettera f).

ART. 33 Disposizioni per particolari tipologie di occupazione

- 1) Le **occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc.**, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 1 ora.
Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
- 2) Non si possono collocare **tende, tendoni e simili** sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza concessione comunale. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
- 3) Coloro che esercitano **mestieri girovaghi** non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione di cui all'art. 37 del presente regolamento.
- 4) **L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita** su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

ART. 34 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.

- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ART. 35 Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2) L'istanza di concessione di suolo pubblico di cui all'art. 37 del presente regolamento è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3) La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale debitamente ripristinata;
- 4) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
- 5) Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART. 36 Passi carrabili

- ESENTI

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

ART. 37 Concessioni o autorizzazioni

- 1) Qualsiasi occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato.
- 2) Le occupazioni permanenti comunque effettuate – con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade – sono subordinate ad apposito atto di **concessione**, le cui spese sono a carico del concessionario.
- 3) Le occupazioni temporanee sono soggette ad **autorizzazione** e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
- 4) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rilasciare la concessione o l'autorizzazione avuto presente lo scopo dell'occupazione richiesta. Tale scopo non può essere in contrasto con l'estetica ed il decoro cittadino.
- 5) Sono in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- 6) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio dell'autorizzazione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
- 7) La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione

- 8) Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
- 9) Le concessioni e le autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali siano prescritte altre forme di autorizzazione.
- 10) In tutti i casi si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione di impianti e strutture.

ART. 38 Procedimento di rilascio della concessione/autorizzazione

- 1) La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 2) La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3) L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 4) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.
- 5) Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
- 6) La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere, salvo la possibilità di richiedere documentazione integrativa:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) se del caso, disegni, descrizioni e altri documenti atti a consentirne una completa valutazione.
- 7) L'Amministrazione Comunale può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione. Il mancato versamento della cauzione se richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza.
- 8) Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico, comunque effettuati con o senza impianti e opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione di impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
- 9) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione e i relativi allegati, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia locale, che dovrà esprimersi entro 5 giorni feriali dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.
- 10) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 11) Il responsabile del servizio competente al rilascio dovrà emettere la concessione/autorizzazione indicando

le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:

- a) 30 giorni dalla domanda o dal ricevimento della documentazione integrativa per le occupazioni di durata annuale o superiore;
- b) 10 giorni dalla domanda o dal ricevimento della documentazione integrativa per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 39 Manomissione suolo pubblico

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 40 Occupazioni abusive

- 1) Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - c) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 2) In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ART. 41 Obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

- 1) Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 2) È fatto obbligo al titolare di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione/autorizzazione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Il titolare dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 42 Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza; è escluso il tacito rinnovo.
- 2) Le autorizzazioni temporanee sono accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo.
- 3) La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione devono, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione e nella ricevuta della tassa pagata.

ART. 43 Rinnovo della concessione

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 44 Decadenza o estinzione della concessione/autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del titolare o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 90 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
 - d) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- 2) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare;
 - c) la rinuncia del titolare da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
 - d) il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, ecc., assumendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione del suolo pubblico.
- 3) La decadenza e l'estinzione non danno diritto alla restituzione del canone già pagato
- 4) Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste per la revoca.

ART. 45 Revoca, modifica e sospensione delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
- 5) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 6) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 46 Rinuncia all'occupazione

- 1) Il titolare dell'autorizzazione/concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione/autorizzazione per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 47 Dichiarazione di occupazione

- 1) Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le seguenti tipologie di occupazioni è stabilita la presentazione di una semplice dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dal comma 821 lettera e) dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) Occupazioni relative i servizi di rete - dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete
 - b) Occupazioni di durata inferiore alle 8 ore – dichiarazione da rendere 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

- 3) La dichiarazione di cui al comma 2 lettera b) deve essere predisposta su modello messo a disposizione dal comune, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata dell'occupazione e l'ubicazione.
- 4) La dichiarazione di cui al comma 2 lettera b) deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi il quale rilascia ricevuta e, previa richiesta di eventuali pareri preventivi, calcola il canone dovuto.
- 5) In caso di variazione dell'occupazione, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di occupazione effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

CAPO III – APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 48 Base imponibile

- 1) Per le **occupazioni permanenti** il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3) Le **occupazioni temporanee** sono assoggettate al canone giornaliero, graduato secondo le seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 7 alle ore 20;
 - b) dalle ore 20 alle ore 7 – riduzione 50%;
- 4) Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 5) Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 6) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
- 7) Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 8) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.
- 9) Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale con apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi, è dovuto il canone annuale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 49 Applicazione del canone

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua, come stabilita dalla Giunta Comunale, è ridotta a un quarto ai sensi del comma 829 dell'art. 1 della L. 160/2019.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al comma precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al comma 1 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Laddove siano presenti più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa, nella misura stabilita dal comma 1, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dagli altri serbatoi. Nel caso i serbatoi siano autonomi, la tariffa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 3) Per le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo, la tariffa è ridotta del 70%.
- 4) Per le occupazioni di cui al comma 3 effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, la tariffa è commisurata:
 - a. alla tariffa base per la parte di occupazione riguardante il suolo;
 - b. alla tariffa ridotta per la parte di occupazione riguardante gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo.
- 5) Il canone relativo alle concessioni di cui all'art. 35 (antenne) è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;

- b) per le occupazioni di cui al comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
- 6) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui all'art. 35 (antenne) il canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
 - 7) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti (dichiarazione di cui all'art. 46) moltiplicata per la tariffa forfettaria di cui al comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019, graduata secondo il coefficiente stabilito dalla Giunta Comunale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
 - 8) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 50 Riduzioni del canone

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni ai sensi dei commi 832 e 834 dell'art. 1 della L. 160/2019:
 - a) occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
 - b) per occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati od aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici: riduzione 80%;
 - d) occupazioni temporanee realizzate da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: riduzione 80%;
 - e) occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;; riduzione 80%;
 - f) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia riduzione 50% se ricadenti in zona di categoria 2;
 - g) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione 50%;
 - h) occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni: riduzione 50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità
- 2) Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3) I requisiti soggettivi per l'ottenimento delle riduzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) sono autocertificati dal soggetto passivo con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

ART. 51 Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone, oltre a quelle indicate dal comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019, le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a un'ora;
 - b) gli accessi carrabili;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - g) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti coperti di durata non superiore ad 1 ora;
 - h) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad ore 6;

CAPO IV – CANONE MERCATALE

ART. 52 Disposizioni generali

- 1) Il **canone mercatale** di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso e sono disciplinate dalle norme sul commercio. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 53 Applicazione del canone

- 1) Il canone mercatale di cui all'art. 1 comma 1 si applica alle occupazioni effettuate:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 2) Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante di cui al comma 1) lettera b) non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'attività è esercitata nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- 3) Per tutto quanto concerne le modalità di concessione delle licenze, le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e le relative limitazioni, si rimanda alla normativa in materia di commercio e al regolamento di polizia urbana.

ART. 54 Occupazioni abusive

- 1) Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2) In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 - 3) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 - 4) Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui all'art. 58 del presente regolamento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 55 Modalità di applicazione del canone mercatale

- 1) Il canone mercatale annuo è stabilito dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa standard annua indicata al comma 841 della Legge 160/2019 con applicazione dei criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- 2) Il canone mercatale giornaliero è stabilito dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa standard giornaliera indicata al comma 842 della Legge 160/2019 con applicazione dei criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento.
- 3) Il canone mercatale è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
- 4) Le **occupazioni permanenti** sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 5) Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 6) Le **occupazioni temporanee** (operatori commerciali non titolari di posto fisso – spuntisti) sono assoggettate al canone giornaliero; in caso di occupazione inferiore alla giornata è possibile l'applicazione della tariffa oraria che corrisponde a un nono di quella giornaliera.
- 7) Per le occupazioni nei **mercati che si svolgono con carattere ricorrente** e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
- 8) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 56 Versamento del canone

- 1) Il canone annuo per le **occupazioni/esposizioni pubblicitarie permanenti** nonché il **canone mercatale annuo** vanno corrisposti annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione/autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **30 aprile** di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
- 2) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

- 3) Il canone per le **occupazioni/esposizioni pubblicitarie temporanee** deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso e deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate da concordare, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone per le occupazioni temporanee deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 4) Il pagamento del **diritto sulle pubbliche affissioni** deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio o comunque prima dell'inizio dell'affissione.
- 5) Per il canone mercatale giornaliero di cui all'art. 55 comma 6 il versamento deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, e comunque entro e non oltre la fine del mese in cui è avvenuta l'occupazione.
- 6) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 7) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
- 8) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.

ART. 57 Rimborsi

- 1) Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2) In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 4) Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5) Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

ART. 58 Accertamento e riscossione

- 1) Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate a seguito di rilascio di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
- 2) Per le occupazioni/esposizioni abusive di cui agli artt. 14-27-40-52 del presente regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento oltre alla sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 3) Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 4) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

- 5) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 6) Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali
- 7) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.
- 8) In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
- 9) La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ART. 59 Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 60 Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61 Norme transitorie

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto
- 3) Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
- 4) I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

ART. 62 Norme finali

- 1) Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2) È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
